Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale di statistica UST
Salute e affari sociali

21 gennaio 2025

Modernizzazione della statistica dell’aiuto sociale (SAS)

Manuale per i fornitori dei dati

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Sezione Aiuto sociale
Contatto: info.social@bfs.admin.ch
Settore: 13 Aiuto sociale
Testo originale: tedesco
Traduzione: Servizi linguistici dell’UST

Indice delle modifiche

Versione	Data	Modifica
1.0	31.01.2023	Versione definitiva
2.0	21.01.2025	Versione definitiva rivista

BFS-D-EFAF3401/105

Indice

1 Introduzione 3
2 La statistica dell'aiuto sociale 4
2.1 Contesto 4
2.2 Base legale 5
2.3 Obiettivi 5
2.4 Prestazioni prese in considerazione 5
3 Protezione dei dati 9
4 Metodo di rilevazione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale 10
4.1 Periodo di riferimento e giorno di riferimento 10
4.2 Procedura di produzione dei dati, dalla rilevazione alla pubblicazione 10
4.3 Dossier separato per prestazione 12
4.4 Unità assistita come unità di rilevazione 12
4.5 Dossier e persone 13
4.6 Variabili finanziarie e contabilità clienti 17
5 Monitoraggio della qualità 20
6 Condizioni di lavoro e responsabilità dei fornitori di dati e dell'UST 21
6.1 Condizioni di lavoro e responsabilità dei fornitori di dati 21
6.2 Condizioni di lavoro e responsabilità dell'UST 21

1 Introduzione

L'Ufficio federale di statistica (UST) è incaricato di rilevare, con l'ausilio della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale (SAS), il numero e la struttura dei beneficiari dell'aiuto sociale e delle prestazioni sociali legate al bisogno anteposte all'aiuto sociale, nonché di raccogliere informazioni sulla situazione finanziaria dei beneficiari e sul relativo ricorso alle prestazioni.

Il manuale funge da strumento ausiliario per i fornitori di dati. Si tratta in particolare di servizi cantonali, servizi sociali comunali o regionali, amministrazioni comunali e istituzioni con accordi di prestazione, che curano i dati dei beneficiari di prestazioni sociali legate al bisogno.

Questo manuale risponde a domande di contenuto e illustra il metodo e i processi di produzione, compresa la protezione dei dati della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Descrive inoltre aspetti statisticamente rilevanti della pratica di contabilità clienti e fornisce le relative raccomandazioni.

L'UST accetta volentieri riscontri degli utenti su questo manuale e cercherà di tenerne conto in una versione futura. I riscontri possono essere inviati al seguente indirizzo: info.social@bfs.admin.ch

La versione più recente del manuale è disponibile in formato PDF sul sito Internet dell'Ufficio federale di statistica al seguente link: Manuale per i fornitori dei dati - | Pubblicazione (admin.ch).

Il presente manuale descrive la statistica rinnovata dei beneficiari dell'aiuto sociale. La modernizzazione offre i seguenti miglioramenti:

- potenziamento delle analisi;
- attendibilità degli indicatori e relativa rilevanza per le decisioni politiche;
- maggiore attualità dei dati pubblicati;
- onere ridotto a carico dei fornitori di dati.

Questi miglioramenti sono stati formulati d'intesa con i gruppi d'interesse.

La variante adottata per la modernizzazione prevede la rilevazione mensile di dati secondo un catalogo di varia-bili ridotto da 200 a 57 variabili. Questa riduzione è resa possibile dal fatto che in futuro verranno rilevati unica-mente i dati necessari dal punto di vista amministrativo e determinate informazioni saranno riprese dai registri. Delle 57 variabili da fornire all'UST, 20 sono costituite da dati di base relativi alle persone e ai dossier. Le rimanenti sono rappresentate da dati contabili produttivi. All'UST i dati relativi alla contabilità clienti sono armonizzati in base alle variabili finanziarie dell'Ufficio per garantire la comparabilità. La rilevazione si incentrerà sui dati derivanti dalle attività correnti dei servizi di rilevazione, consentendo di raccoglierli parallelamente a dette attività.

2 La statistica dell'aiuto sociale

2.1 Contesto

L'aiuto sociale è un elemento importante della politica sociale svizzera. Interagisce strettamente con altri sistemi di prestazioni della sicurezza sociale. Ogni cambiamento sociale ed economico nonché l'aumento delle spese per la sicurezza sociale richiedono nuove misure atte a soddisfare i presupposti di una politica sociale al passo con i tempi. Per prendere decisioni politiche e per la relativa esecuzione è indispensabile poter disporre di informazioni attendibili. Per questo motivo è estremamente importante poter allestire una statistica dell'aiuto sociale comparabile a livello nazionale e intercantonale.

Il sistema delle statistiche nel settore dell'aiuto sociale è formato da tre elementi, strettamente correlati fra di loro:

a. l'inventario delle prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà per l'identificazione e la tipologizzazione del campo istituzionale dell'assistenza[1];
b. la statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà, che misura l'entità delle spese[2]; e
c. la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, che rileva il numero di chi fruisce di questo tipo di assistenza e la loro situazione finanziaria.

Sistema delle statistiche nel campo dell'aiuto sociale **G1**

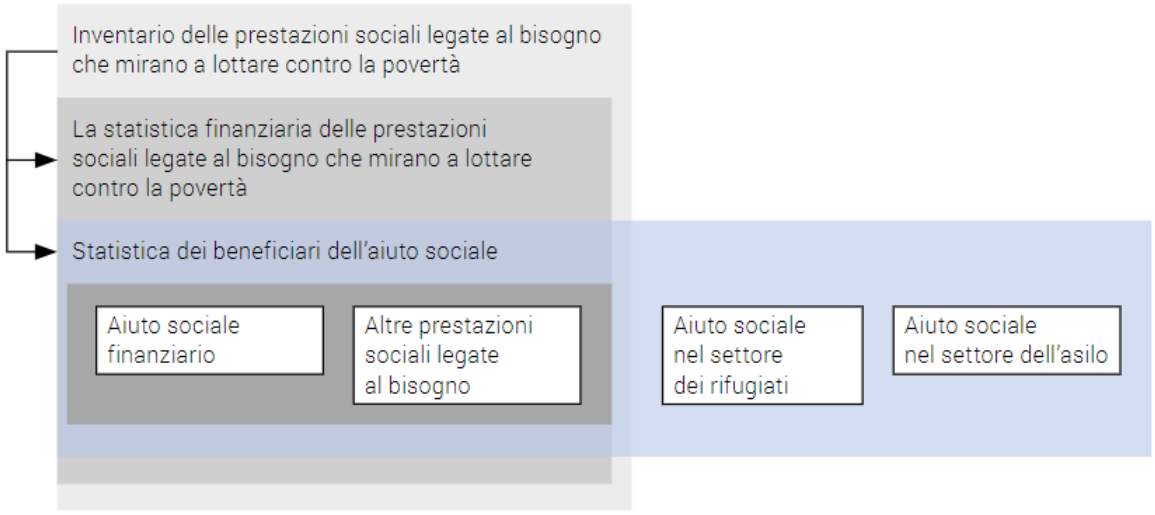

Fonte: UST – Statistica dell'aiuto sociale © UST 2023

Il presente manuale per l'esecuzione della rilevazione tratta esclusivamente la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

[1] L'inventario è disponibile sul sito Internet dell'UST: https://www.sozialhilfeiws.bfs.admin.ch/ibs/start/StartView.xhtml

[2] I risultati della statistica finanziaria sono disponibili sul sito Internet dell'UST: https://www.sozialhilfeiws.bfs.admin.ch/ibs/start/StartView.xhtml

2.2 Base legale

Le basi legali per la rilevazione sono costituite dalla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) e dall'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali[3]. In tali disposizioni è disciplinata anche la cooperazione fra Confederazione, Cantoni e Comuni. I Comuni e i Cantoni sono quindi tenuti a sostenere la Confederazione nella costituzione e nell'esecuzione di una statistica dell'aiuto sociale. La richiesta riguarda in particolare la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale nel settore dei rifugiati (SH-FlüStat) e dei richiedenti l'asilo (SH-AsylStat) vengono rilevati i dati delle persone per le quali la Confederazione versa ai Cantoni un indennizzo per i costi dell'aiuto sociale sotto forma di somma forfettaria globale 2[4] per i rifugiati e somma forfettaria 1[5] per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. In base all'articolo 102*a* della legge sull'asilo[6], l'UST trasmette periodicamente alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) i dati anonimizzati e aggregati di queste persone.

2.3 Obiettivi

L'obiettivo principale della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale consiste nel mettere a disposizione informazioni accertate sulle prestazioni sociali in Svizzera per i processi decisionali nella politica e nella prassi. Si tratta in particolare dei seguenti obiettivi:

- rilevazione del numero delle caratteristiche dei beneficiari dell'aiuto sociale finanziario, dell'aiuto sociale nel settore dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati e delle altre prestazioni sociali legate al bisogno a livello di Confederazione, Cantonie Comuni;
- informazione sulla situazione finanziaria dei beneficiari (entrate e uscite);
- rappresentazione di mutamenti strutturali;
- informazioni sulla dinamica o durata del ricorso alle prestazioni sociali;
- possibilità di effettuare confronti cantonali e regionali;
- informazione sulla situazione problematica dei beneficiari delle prestazioni sociali.

2.4 Prestazioni prese in considerazione

Le prestazioni variano notevolmente da Cantone a Cantone, nella quantità e nella struttura. Per consentire confronti corretti fra i Cantoni ci si basa su una vasta definizione dell'aiuto sociale, in modo tale da poter considerare tutte le prestazioni legate al bisogno che mirano a lottare contro la povertà in base all'inventario dell'aiuto sociale, cioè anche quelle anteposte all'aiuto sociale. La rilevazione e l'analisi si focalizzano pertanto sulle prestazioni sociali la cui funzione primaria è la lotta monetaria contro la povertà.

Nel quadro della produzione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale sono stati creati i seguenti sei gruppi principali di prestazioni sociali:

- Aiuto sociale
- Anticipo degli alimenti
- Aiuti per la vecchiaia e l'invalidità
- Aiuti ai disoccupati
- Aiuti familiari
- Aiuti per l'alloggio

[3] Allegati 67. Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale e 68. Statistica dell'aiuto sociale nel settore dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati

[4] art. 88 cpv. 3 LAsi e art. 24-27 OAsi 2.

[5] art. 88 cpv. 2 LAsi e art. 20–23 OAsi 2

[6] art. 102*a* LAsi: Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

Questi sei gruppi di prestazioni sociali sono identificati tramite il codice di prestazione che il fornitore di dati assegna a ogni singolo dossier.

Di seguito vengono fornite alcune spiegazioni su questi gruppi di prestazioni sociali:

Aiuto sociale

L'aiuto sociale si compone delle seguenti quattro sottosezioni:

a. Aiuto sociale finanziario

Aiuto sociale finanziario (ASF) per il quale i costi dell'aiuto sociale sono sostenuti da Cantoni e Comuni. Il diritto all'aiuto sociale finanziario spetta alle persone e alle famiglie che versano in condizioni finanziarie di bisogno, per esempio le famiglie monoparentali, le famiglie il cui reddito totale non copre il fabbisogno esistenziale minimo, le persone in cerca di lavoro aventi esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ecc. Per l'aiuto sociale finanziario si applica il principio della sussidiarietà secondo cui il sostegno interviene quando tutte le possibili fonti di reddito e il patrimonio esistente sono praticamente esauriti.

b. Aiuto sociale ai rifugiati

L'aiuto sociale ai rifugiati (SH-FlüStat) è destinato a persone per le quali la Confederazione versa ai Cantoni un indennizzo per i costi dell'aiuto sociale sotto forma di somma forfettaria globale 2[7] per i rifugiati.

L'aiuto sociale, quindi ad esempio l'ammontare del budget assistenziale, è calcolato secondo il diritto cantonale. La Convenzione di Ginevra sui rifugiati dispone per questi ultimi il pari trattamento con la popolazione indigena per quanto concerne il diritto all'aiuto sociale. Il diritto federale statuisce inoltre che il sostegno corrisposto deve tenere conto della situazione particolare dei rifugiati. Nello specifico, occorre agevolare l'integrazione professionale e sociale.

L'aiuto sociale può essere richiesto da persone e famiglie che si trovano in situazioni finanziarie di bisogno, come famiglie monoparentali e famiglie il cui reddito non è sufficiente a coprire il fabbisogno vitale, o rifugiati per i quali l'acceso a un'occupazione in Svizzera è impossibile o avviene con ritardo a causa delle loro condizioni personali (lingua, formazione ecc.). Per l'assegnazione dell'aiuto sociale vale il principio di sussidiarietà, ovvero devono essere prima praticamente esaurite tutte le fonti di reddito e il patrimonio.

c. Aiuto sociale ai richiedenti l'asilo

L'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo (SH-AsylStat) è destinato a persone per le quali la Confederazione versa ai Cantoni un indennizzo per i costi dell'aiuto sociale sotto forma di somma forfettaria globale 1[8] per i richiedenti l'asilo.

I richiedenti l'asilo sono sistemati in parte in alloggi collettivi e in parte, specie se si tratta di famiglie, in abitazioni. Le altre forme di sostegno dovrebbero essere erogate in natura. Se non è possibile o non è opportuno, il sostegno può anche essere fornito sotto forma di denaro.

A fare richiesta di aiuto sociale possono essere persone e famiglie che versano in difficoltà economiche. Per l'assegnazione dell'aiuto sociale vale il principio di sussidiarietà, ovvero devono essere prima praticamente esaurite tutte le fonti di reddito e il patrimonio.

[7] art. 88 cpv. 2 LAsi e art. 20–23 OAsi 2

[8] art. 88 cpv. 3 LAsi e art. 24-27 OAsi 2.

d. Assistenza sociale alle persone con status di protezione S

L'assistenza sociale per le persone con status di protezione S è l'assistenza sociale per le persone per le quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'assistenza sociale con l'importo forfettario globale 1[9] per i richiedenti asilo. Ciò significa che le persone con status di protezione S ricevono l'assistenza sociale alle stesse condizioni dei richiedenti asilo e delle persone ammesse temporaneamente.

Anticipo degli alimenti

Si tratta di anticipi per contributi di mantenimento dovuti e non corrisposti in forma di prestazione pecuniaria. Sono considerati anticipi degli alimenti (AaI) anche gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento della paternità e di decisione in materia di alimenti. A seconda della legislazione cantonale, l'anticipo degli alimenti può essere richiesto solo per i contributi di mantenimento spettanti ai figli o anche per quelli spettanti ai coniugi separati o divorziati.

Alimenti per i coniugi separati o divorziati: ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, oltre agli alimenti per i figli deve essere rilevato anche l'anticipo degli alimenti per i coniugi separati o divorziati, ove previsto dalla legislazione cantonale. Se però il beneficiario o la beneficiaria risiede all'estero (e l'ex coniuge vive ancora in Svizzera), la prestazione non va rilevata anche se i costi sono a carico del Cantone. In linea di massima, per questa statistica sono prese in considerazione solo le persone residenti in Svizzera.

Cantoni nei quali l'anticipo degli alimenti non è legato al bisogno: vi sono Cantoni nei quali l'AaI non è legato al bisogno. In questo caso in linea di principio la prestazione non soddisfa il criterio della prestazione legata al bisogno ai fini dell'inclusione nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Per ragioni di raffrontabilità (l'AaI esiste come prestazione in tutti i 26 Cantoni) e dal momento che l'AaI viene considerato in tutti i Cantoni anche ai fini del calcolo dell'indicatore di povertà necessario per definire la perequazione degli oneri sociodemografici nel quadro della perequazione finanziaria nazionale (NPC), la prestazione viene comunque rilevata in tutti i Cantoni su base individuale.

Aiuti per la vecchiaia e l'invalidità

Gli aiuti per la vecchiaia e l'invalidità (AVI) vengono versati in base al Cantone a persone che vivono a casa e/o in istituti. Completano le rendite AVS o AI delle persone anziane, superstiti o invalide. A seconda della legislazione cantonale possono essere versate anche a chi non beneficia di una rendita AVS o AI.

Gli aiuti per la vecchiaia e l'invalidità non sono previsti in tutti i Cantoni e sono definiti in modo diverso: aiuti cantonali alle prestazioni complementari ad AVS/AI, aiuti e sussidi alle prestazioni complementari ad AVS/AI o prestazioni cantonali complementari ad AVS/AI.

Aiuti ai disoccupati

Gli aiuti ai disoccupati (ADI) vengono concessi a persone che hanno esaurito il diritto alle indennità o non fruiscono delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. A seconda della legislazione cantonale, l'aiuto può essere fornito sotto forma di aliquote giornaliere, corsi, programmi di formazione e formazione continua e/o di occupazione.

Gli aiuti ai disoccupati non sono previsti in tutti i Cantoni.

[9] art. 88 cpv. 3 LAsi e art. 24-27 OAsi 2.

Aiuti familiari

Gli aiuti familiari (AFAM) comprendono prestazioni in relazione con la nascita, la cura e/o l'educazione dei figli. Non si tratta di prestazioni dell'assicurazione per la maternità previste dal diritto federale, ma di prestazioni concesse secondo il diritto cantonale.

Analogamente all'aiuto sociale finanziario, il diritto alla prestazione è calcolato mensilmente e l'importo versato corrisponde al disavanzo economico dell'unità assistita. Queste prestazioni sono limitate nel tempo e solo in casi eccezionali sono corrisposte retroattivamente. Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, devono essere registrati tutti i dossier che percepiscono prestazioni pecuniarie. Vanno rilevati anche gli aiuti transitori erogati nel corso delle procedure di accertamento del diritto alle indennità giornaliere previste dalla legge federale sull'assicurazione per la maternità.

Gli aiuti familiari non sono previsti in tutti i Cantoni e sono definiti in modo diverso: indennità per perdita di guadagno per genitori a basso reddito o famiglie monoparentali, contributi ai genitori, aiuti ai genitori, assegni di maternità, prestazioni complementari per famiglie a basso reddito o fondi per le famiglie.

Aiuti per l'alloggio

Gli aiuti per l'alloggio rappresentano un sostegno finanziario personale concesso dal Cantone al locatario per ridurre l'onere della pigione.

Gli aiuti per l'alloggio non sono previste in tutti i Cantoni e sono definite in modo diverso: contributi alle famiglie per le pigioni in base alla legge sui contributi alle pigioni o anticipo sulle spese per l'alloggio.

Non tutte le prestazioni sociali legate al bisogno anteposte all'aiuto sociale sono incluse nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Deve trattarsi di una prestazione:

1) legata al bisogno;
2) dovuta a una persona;
3) regolamentata a livello cantonale;
4) monetaria sotto forma di contributo generale di mantenimento;
5) direttamente orientata alla lotta contro la povertà;
6) e alla quale, dopo che sono stati appurati i criteri personali di ammissibilità, è garantito l'accesso.

Ai sensi del primo criterio, vengono considerate solo le prestazioni la cui richiesta è determinata da un calcolo del bisogno. In altre parole, è il rapporto tra le risorse disponibili e il bisogno dell'unità assistita ad essere determinante. A seconda della prestazione, il calcolo del bisogno può essere strutturato in modo relativamente individuale o anche fortemente standardizzato.

La condizione che l'aiuto sia devoluto a una persona limita la rilevazione agli aiuti al soggetto, ovvero a quelle prestazioni cui si ha diritto solo in seguito all'apertura di un dossier personale.

Il disciplinamento a livello cantonale presuppone che la prestazione debba essere basata su un atto cantonale (legge o ordinanza). Le prestazioni private e quelle regolamentate esclusivamente a livello comunale o federale non sono prese in considerazione. I livelli di finanziamento e di applicazione non sono invece pertinenti.

Il criterio della prestazione pecuniaria serve a distinguere le prestazioni puramente in natura dalle prestazioni di consulenza.

L'orientamento verso prestazioni che hanno l'obiettivo della lotta monetaria contro la povertà fa sì che vengano ormai presi in considerazione unicamente i contributi generali di mantenimento, il che esclude a) il **finanziamento di servizi specifici** e b) i **versamenti unici**.

a. Finanziamento di servizi specifici

Le agevolazioni o i contributi per servizi specifici non sono considerati, anche se la loro concessione e l'importo sono legati ai criteri della situazione economica. Ne sono un esempio le riduzioni della tariffa di strutture di custodia collettiva diurna oppure i contributi al finanziamento di servizi di cura per chi vive a casa o in un istituto. Prestazioni di questo tipo sono per definizione vincolate allo scopo e spesso anche all'istituto e pertanto non prioritariamente di tipo monetario: solo chi fa ricorso a determinati servizi può fruire dell'aiuto finanziario.

b. Versamenti unici

Rispetto ai versamenti generali per il mantenimento, i versamenti unici sono una forma di prestazione che non garantisce ai beneficiari una tutela sociale duratura. I versamenti unici sono corrisposti ad esempio sotto forma di assegni di nascita.

Dal quinto criterio deriva che vengono esclusi i pagamenti che garantiscono l'assistenza di base nell'ambito della formazione, la certezza del diritto, l'assicurazione malattie e la sicurezza pubblica. Sono quindi esclusi borse di studio (formazione), patrocinio gratuito (certezza del diritto), riduzione individuale dei premi RIP (assicurazione malattie) e aiuto alle vittime di reati (sicurezza pubblica). Nel sistema della sicurezza sociale, la funzione di queste prestazioni, che servono a garantire l'accesso ai servizi di base, è più di prevenzione della povertà che di lotta contro la povertà.

Il sesto criterio esclude le prestazioni la cui erogazione non è garantita nonostante i presupposti della situazione personale ci siano. E questo perché la fruizione di determinate prestazioni sociali sottostà a condizioni che sono indipendenti dai requisiti che deve avere il richiedente. È il caso, ad esempio, dei cosiddetti «aiuti al soggetto che si riferiscono all'oggetto» nell'ambito degli aiuti per l'alloggio, il diritto ai quali è legato alla disponibilità di determinate abitazioni. Se tali abitazioni non sono libere, la prestazione non può essere richiesta, sebbene siano soddisfatti i presupposti per quanto concerne il reddito, il domicilio, la situazione familiare ecc. Dal punto di vista sistemico, in questo caso non si può parlare di lotta contro la povertà, perché la percentuale di persone bisognose che di fatto riceve un sostegno è limitata e può distorcere le analisi dei raffronti cantonali.

3 Protezione dei dati

La statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale lavora con dati sensibili, tanto che alla loro protezione viene attribuita la massima priorità. È disciplinata dalla legge sulla statistica federale e dalla legge sulla protezione dei dati (legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; LPD). Quest'ultima prescrive tra l'altro che, ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, l'UST debba mettere a punto un cosiddetto regolamento per il trattamento dei dati, che specifica in che modo la protezione dei dati è tenuta in considerazione in ogni singola fase della rilevazione, del trattamento e della valutazione.

I fornitori di dati, dal canto loro, sono responsabili del rispetto della protezione dei dati. In caso di un eventuale scambio di informazioni scritte tra un fornitore di dati e l'UST non è consentito l'uso di nomi di persona o di numeri di assicurato.

I dati vengono poi importati in un ambiente sicuro dell'UST e quelli degni di protezione vengono conservati in forma cifrata. L'accesso ai dati è consentito solo a pochi collaboratori specializzati. La Confederazione non è in nessun caso autorizzata a trasmettere a terzi dati del settore dell'aiuto sociale che possano ricondurre a singole persone.

4 Metodo di rilevazione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

La statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale è una rilevazione mensile totale o una raccolta di dati amministrativi. Ciò significa che ogni mese vengono trasmessi all'UST tutti i dossier e le persone che hanno ricevuto una prestazione sociale nel mese corrispondente e i dati della contabilità clienti. Successivamente, l'UST armonizza questi ultimi per ogni singolo fornitore di dati. Dopo l'armonizzazione e il trattamento statistico i dati vengono valutati.

4.1 Periodo di riferimento e giorno di riferimento

Vengono forniti sempre i dati di un mese.

Il giorno di riferimento è l'ultimo giorno del mese di riferimento. Le informazioni sulle persone e sui dossier si riferiscono pertanto all'ultimo giorno del mese[10].

I dati contabili, invece, si riferiscono sempre a tutto il mese di riferimento, cioè a un mese intero.

4.2 Procedura di produzione dei dati, dalla rilevazione alla pubblicazione

La procedura di produzione dei dati è riassunta nello schema seguente.

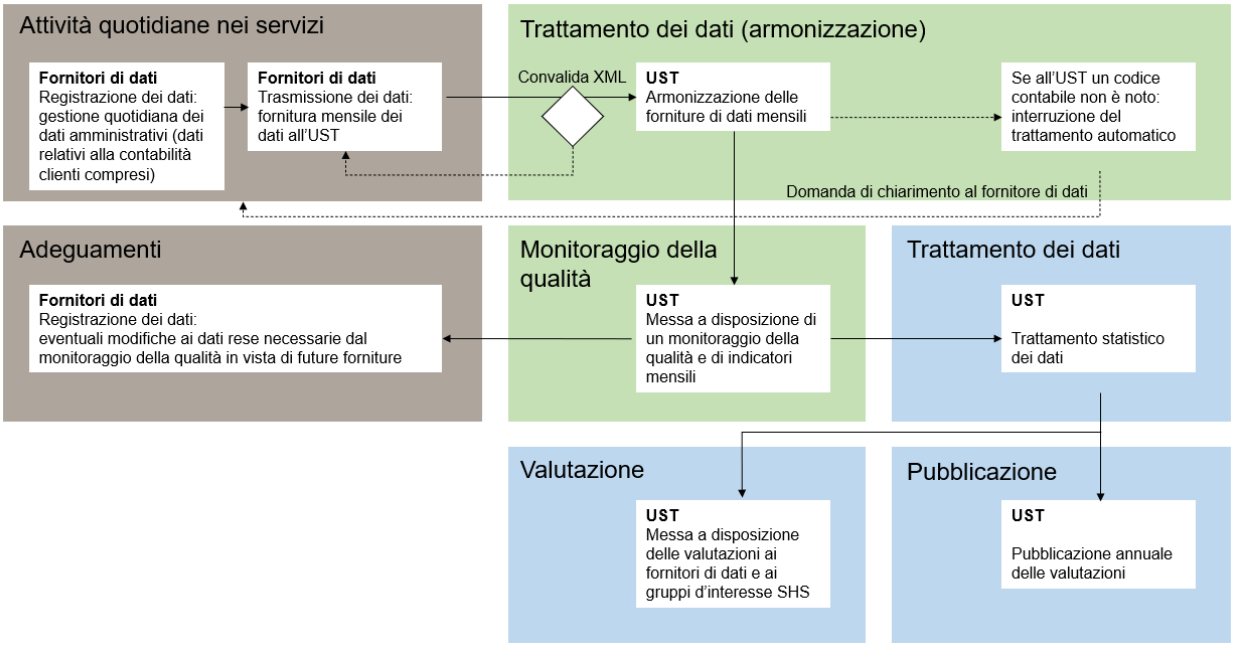

1. I fornitori di dati gestiscono i loro dati amministrativi (dati di base relativi alle persone e ai dossier) e i dati contabili dei clienti relativi alle attività quotidiane nei loro sistemi di gestione dei casi. Ai servizi che non dispongono di un sistema di gestione die casi l'UST mette a disposizione una guida alla registrazione.[11].

2. La trasmissione dei dati avviene a cadenza mensile. I dati di ogni mese vanno trasmessi all'UST tra il 1° e il 25° giorno del mese successivo. Se in questo arco di tempo non vengono forniti dati, viene inviato un sollecito. È quindi possibile inviare una consegna di dati fino al 28 del mese successivo. Nel mese successivo i dati vanno esportati il prima possibile, poiché le informazioni sui dossier e sulle persone non sono sempre storicizzate e, se il periodo tra il momento dell'esportazione e quello di riferimento è troppo lungo, non è detto che siano

[10] Tecnicamente, le informazioni sui fascicoli e sulle persone corrispondono a quelle disponibili nel rispettivo sistema di gestione dei casi al momento dell'estrazione, se non è stata implementata la storicizzazione di questi dati nel sistema corrispondente.

[11] Per maggiori informazioni sul cosiddetto eSOSTAT si rimanda a <Concept métier eSOSTAT>

coerenti con le informazioni sulle contabilizzazioni. I dati esportati all'UST al di fuori di questo arco di tempo non possono essere elaborati nella procedura di trattamento ordinaria. Tuttavia, i dati di un mese di riferimento non devono essere estratti prima della fine del mese di riferimento, perché altrimenti mancano le informazioni contabili del mese di riferimento e i dati sono incompleti.
Al momento della ricezione, l'UST effettua un controllo per determinare se i dati soddisfano i requisiti tecnici minimi. In caso contrario, la fornitura di dati non può essere importata nella banca dati dell'UST e il fornitore dei dati ne viene informato.[12]. Qualora i dati siano forniti una seconda volta lo stesso mese, quelli già trasmessi vengono cancellati e vengono importati quelli nuovi.

3. All'UST le forniture di dati mensili vengono armonizzate. L'UST calcola da un lato quali dossier e persone vengono contati ogni mese (v. anche cap. 4.5 Dossier e persone), includendo anche le entrate e le uscite. Dall'altro armonizza i dati contabili di ogni singolo fornitore di dati in funzione di determinate voci di bilancio dell'Ufficio. Lo stesso avviene per i codici dei servizi: l'UST armonizza i codici dei servizi assegnati da un fornitore di dati alle sei prestazioni (cfr. capitolo 2.4), che poi l'UST valuta.

4. Se in sede di fornitura viene identificato un codice contabile non noto all'UST, l'elaborazione automatizzata è interrotta. Prima che la procedura automatica possa manualmente ripartire, l'UST deve assegnare un codice alle proprie voci di bilancio. Ciò presuppone una presa di contatto con il fornitore dei dati e l'ottenimento del suo consenso alle misure adottate.

5. L'UST mette a disposizione dei fornitori di dati un sistema di monitoraggio della qualità e indicatori mensili. Vengono visualizzate le seguenti informazioni: percentuale di valori non determinati (codici non validi o inattivi, valori non validi, valori mancanti, dati incoerenti, valori estremi), universo statistico di base di dossier e persone ed entrate e uscite. Viene inoltre resa possibile la tracciabilità dei dossier presi in considerazione.

6. Sulla base del sistema di monitoraggio della qualità, i fornitori di dati possono modificare i loro dati in vista di future forniture.

7. L'UST esegue il trattamento statistico dei dati.

8. L'UST mette le valutazioni mensile a disposizione dei fornitori di dati.

9. Ogni anno, l'UST pubblica le valutazioni sulla sua home page.

Requisiti per l'estrazione dei dati

Le disposizioni tecniche sull'estrazione dei dati sono descritte in un documento separato: Requisiti per l'estrazione e la trasmissione di dati - | Pubblicazione (admin.ch).

Data di fornitura dei dati

I dati possono essere forniti all'UST fra il 1° e il 28° giorno del mese successivo. Se la consegna dei dati non è arrivata entro il 25 del mese successivo, verrà inviato automaticamente un sollecito.

[12] Si tratta dei dati seguenti: (v. anche il «Catalogo dei dati» e le regole sui rifiuti sono riportate nel seguente documento: «Requisiti per l'estrazione e la trasmissione dei dati»

4.3 Dossier separato per prestazione

Per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale va creato e trasmesso un dossier separato per prestazione (v. anche cap. 2.4). Ciò significa, ad esempio, che se un'unità assistita riceve contemporaneamente l'aiuto sociale e l'anticipo degli alimenti, vanno tenuti due dossier e trasmessi all'UST. Allo stesso modo, se per esempio un'unità assistita riceveva l'aiuto sociale e ora anche gli aiuti per la vecchiaia e l'invalidità, va aperto un nuovo dossier. Se non è stato aperto alcun nuovo dossier, l'UST non è in grado di garantire la distinzione tra questi dossier. L'UST analizza i dossier in base al codice fornito dal fornitore di dati.

4.4 Unità assistita come unità di rilevazione

Per unità assistita si intende l'unità finanziaria comprendente gli aventi diritto a beneficiare di una prestazione. **La statistica osserva le entrate e le uscite computabili dal punto di vista dei beneficiari della prestazione.** Per questo motivo vengono incluse nell'unità assistita solo le persone che ricorrono direttamente o indirettamente alle prestazioni sociali per almeno una parte del loro sostentamento. Nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale la dimensione amministrativa dell'unità assistita (risp. iil dossier), cioè l'unità di rilevazione, è composta da una o più persone. I fornitori di dati inseriscono i loro nominativi in dossier. A seconda delle sovrapposizioni o dei ricorsi multipli, una persona può trovarsi in più unità assistite e quindi in più dossier.

In funzione delle diverse basi legali, si possono trovare diverse definizioni di unità assistita a seconda della prestazione e del Cantone. Ciò vale soprattutto per le altre prestazioni sociali legate al bisogno. Tali differenze vengono spiegate di seguito:

Definizione dell'unità assistita in materia di aiuto sociale

Oltre ai casi di persone singole, costituiscono un'unità assistita tutte le persone imparentate che vivono nella stessa economia domestica: coppie sposate, coppie sposate con figli o genitori con figli. L'UST segue le direttive COSAS. Secondo le norme COSAS, un'unità assistita comprende i coniugi conviventi nella stessa economia domestica nonché i figli minorenni che vivono con uno o entrambi i genitori. Fanno parte di una stessa unità assistita anche le persone con un diverso permesso o una diversa durata di soggiorno in Svizzera.

La delimitazione dell'unità assistita risulta difficile in particolare nel caso di persone che vivono in comunità abitative o di vita simili alla famiglia, ossia nel caso di coppie e gruppi che svolgono e finanziano in comune le usuali funzioni di un'economia familiare (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.), che quindi vivono assieme, senza però essere una coppia o una famiglia (ad es. conviventi, fratelli, colleghi, richiedenti l'asilo alloggiati nella stessa abitazione ecc.). (Direttive COSAS 2024, cap. C.3. 2..5–1).

In presenza di una convivenza stabile, nella prassi la coppia di conviventi viene spesso considerata come un'unica unità assistita. Secondo le direttive COSAS una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner abitano assieme a un figlio nato dalla loro relazione (Direttive COSAS, 202, cap. D.4.4). In determinati casi spetta all'autorità preposta all'intervento sociale definire con le proprie valutazioni se si tratta di una comunità abitativa di tipo familiare o meno.

Nel caso di richiedenti l'asilo non imparentati tra loro, ma alloggiati nella stessa abitazione, di solito viene tenuto un dossier separato per ogni persona.

Definizione di unità assistita nel caso di altre prestazioni sociali legate al bisogno Di seguito vengono fornite indicazioni generali sulla definizione di unità assistita in funzione della prestazione. I Cantoni hanno ciascuno altre norme dettagliate proprie, riportate nella tabella « Definizione di unità assistita per prestazione e Cantone - | Pubblicazione (admin.ch)».

Definizione dell'unità assistita in materia di anticipo degli alimenti

L'unità assistita è costituita dalla/e persona/e menzionata/e quale/i beneficiaria/e nel contratto di mantenimento e alla/e quale/i il versamento degli alimenti viene effettivamente anticipato. Se si tratta di minorenni, allora il genitore responsabile della loro educazione vivente nella stessa economia domestica rientra nell'unità assistita quale persona richiedente. Le persone che vivono nella stessa economia domestica, ma che non rientrano nel contratto di mantenimento, non sono da considerare nell'unità assistita.

Definizione di unità assistita in materia di aiuti per la vecchiaia e l'invalidità

L'unità assistita comprende tutte le persone la cui sussistenza è coperta, in parte o completamente, da tali prestazioni.

Definizione di unità assistita in materia di aiuti ai disoccupati

L'unità assistita è definita in modo diverso in base al Cantone. A seconda del Cantone può includere solo il richiedente o anche tutti i membri dell'economia domestica.

Definizione di unità assistita in materia di aiuti familiari

L'unità assistita comprende una coppia (sposata o no) che vive nella stessa economia domestica o una famiglia monoparentale, nonché i figli aventi diritto all'assistenza che vivono nella stessa economia domestica. Le disposizioni dettagliate sono organizzate in modo diverso a seconda del Cantone.

Definizione di unità assistita in materia di aiuti per l'alloggio

L'unità assistita è definita in modo diverso in base al Cantone. A seconda del Cantone comprende tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica o le famiglie con figli minorenni o adulti.

4.5 Dossier e persone

Dossier e persone presi in considerazione

Una volta ricevuti i dati, l'UST valuta in modo armonizzato tutti i dossier e le persone che vi sono riportate, tenendo conto dei dossier di aiuto sociale:

a) le cui entrate e uscite totali nel mese di riferimento sono superiori a 0 franchi; o
b) per i quali almeno una spesa è contabilizzata come fabbisogno di base o costi della pigione.

Nei dossier delle prestazioni sociali legate al bisogno viene applicato il criterio seguente: tutti i dossier le cui spese totali nel mese di riferimento sono superiori a 0 franchi. Tutti i codici di prenotazione armonizzati con le variabili finanziarie dell'UST sono presi in considerazione per tutti i dossier.

Soccorso d'emergenza / Aiuto per il ritorno

In base all'articolo 12 della Costituzione federale (Cost.), il soccorso d'emergenza comprende un aiuto alla sopravvivenza, limitato o illimitato nel tempo, adeguato a situazioni individuali e concrete. Il soccorso d'emergenza come diritto di base non garantisce un reddito minimo e non corrisponde all'aiuto sociale. Le persone che in base alla legislazione attuale ne fruiscono nei Cantoni non sono valutate a fini statistici.

Secondo le direttive COSAS (2021 A.5), il soccorso d'emergenza è destinato alle persone non aventi il diritto di rimanere in Svizzera (che non dispongono di alcun permesso per soggiornare in Svizzera) e si trovano in una situazione di indigenza. Il diritto di restare in Svizzera è disciplinato dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione sugli stranieri e dalla legislazione in materia di asilo. In particolare, non hanno il diritto di rimanere in territorio svizzero le seguenti categorie di persone, che, in caso di bisogno, ricevono unicamente il soccorso d'emergenza (nessun aiuto sociale)[13]:

- persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di una decisione di espulsione passate in giudicato (compresi i casi Dublino);
- persone oggetto di una decisione negativa e di una decisione di espulsione passate in giudicato;
- richiedenti l'asilo che hanno presentato una nuova domanda di asilo entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione di asilo e di espulsione (domande multiple);
- persone la cui ammissione provvisoria è stata revocata;
- persone che hanno perso il diritto di restare in virtù della legislazione sugli stranieri;
- altre persone in base alla legislazione vigente nei Cantoni (ad es. persone con permesso L per dimoranti temporanei).

Questi dossier, che non beneficiano di un aiuto sociale regolare, ma unicamente del soccorso d'emergenza previsto dall'articolo 12 Cost., non sono presi in considerazione nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Soccorso d'emergenza per turisti e persone di passaggio

I turisti provenienti dall'estero e le persone di passaggio, entrambi non autorizzati a soggiornare a lungo in Svizzera, hanno diritto, a seconda di quanto previsto dal Cantone o dalla legge cantonale sull'aiuto sociale, al soccorso d'emergenza o all'aiuto sociale. Eventuali turisti e persone di passaggio che beneficiano di un soccorso d'emergenza ai sensi dell'articolo 12 Cost. non vengono presi in considerazione nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale. Lo sono invece nel momento in cui ricevono l'aiuto sociale ordinario in virtù della legge cantonale sull'aiuto sociale.

Dossier per sola consulenza, aiuto materiale diretto, aiuti finanziari indiretti

Le seguenti prestazioni non vengono considerate ai fini della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale:

- dossier per sola consulenza: consulenza e informazione, assistenza amministrativa, sussidi da fonti private (p. es. fondazioni);
- aiuto materiale diretto: mobili, elettrodomestici;
- aiuti finanziari indiretti: prevenzione, coordinamento, servizi di prevenzione, sussidi d'esercizio, copertura di debiti, sovvenzioni.

Finanziamenti oggettivi e soggettivi di istituti e misure

La prassi di finanziamento di determinate componenti di prestazione sono regolate in modo diverso nei Canoni e nei Comuni.

Ad esempio per la sistemazione in istituti (in particolare in quelli per il collocamento presso terzi o i soggiorni di cura) e per le misure (p. es. asili nido, programmi d'integrazione) sono previsti finanziamenti oggettivi o soggettivi, a seconda delle regole di finanziamento vigenti.

Nel finanziamento soggettivo, i costi vengono attribuiti completamente ai singoli beneficiari e sono registrati anche nel budget. Si tratta quindi di prestazioni legate al bisogno concernenti le persone,

[13] Persone straniere provenienti da Stati terzi che non dispongono di un permesso di dimora in Svizzera e che si trovano in una situazione di indigenza hanno diritto solamente all'aiuto in applicazione dell'articolo 21 LAS in combinato disposto con l'articolo 12 Cost., come il sostegno all'organizzazione del viaggio di rientro nel Paese di origine (aiuto per il ritorno), eventualmente la copertura dei costi di viaggio e dei costi minimi di sostegno fino alla prima data utile per il rientro.

ovvero gli aiuti soggettivi. Questi dossier vengono presi in considerazione dalla statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale.

Nel finanziamento oggettivo, invece, i costi relativi agli istituti o alle misure vengono coperti direttamente da enti pubblici. Si tratta, per esempio, di contributi di finanziamento dello Stato per i costi d'esercizio di istituti o servizi di consulenza oppure di sussidi dello Stato per investimenti nell'infrastruttura sociale o nell'edilizia abitativa. Tali costi non possono essere attribuiti ai singoli beneficiari dell'aiuto sociale e pertanto la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale non ne tiene conto.

Per informazioni sulla gestione dei costi collettivi nei centri collettivi si veda il capitolo 4.6 Variabili finanziarie e contabilità clienti.

Dati di base relativi alle persone e ai dossier

I dati di base relativi alle persone e ai dossier sono descritti più dettagliatamente nel catalogo delle variabili (Catalogo delle variabili - | Pubblicazione (admin.ch)).

Desunzione della situazione occupazionale da parte dell'UST

A determinate condizioni, l'UST può desumere la situazione occupazionale dalle caratteristiche sociodemografiche e dalle informazioni contabili.

A tal fine, le informazioni contabili devono avere le seguenti proprietà:

1. Le seguenti spese sono contabilizzate a livello di persone interessate, non a livello di dossier:
   - Costi delle misure d'integrazione

2. Le seguenti entrate sono contabilizzate a livello di persone interessate, non a livello di dossier:

   - Indennità di disoccupazione dell'AD
   - Rendita d'invalidità dell'AI e indennità giornaliere dell'AI
   - Rendita di vecchiaia dell'AVS e rendita della LPP
   - Reddito da lavoro: nel caso del reddito da lavoro, nel piano dei conti occorre distinguere tra reddito da lavoro dipendente e reddito da lavoro indipendente.

Se le informazioni contabili non contengono queste proprietà, la variabile relativa alla situazione occupazionale deve essere **registrata manualmente** dai fornitori di dati secondo la nuova nomenclatura:

1. Persona attiva, dipendente
2. Persona attiva, indipendente
3. Persona inoccupata, iscritta all'URC, con indennità giornaliera
4. Persona inoccupata, oggetto di misure d'integrazione
5. Persona non attiva, rendita AI
6. Persona non attiva, beneficiaria di una rendita AVS/LPP
7. Persona non attiva, per motivi familiari
8. Persona non attiva, per altri motivi

Schema 1. Ricostruzione della situazione occupazionale sulla base di dati mensili

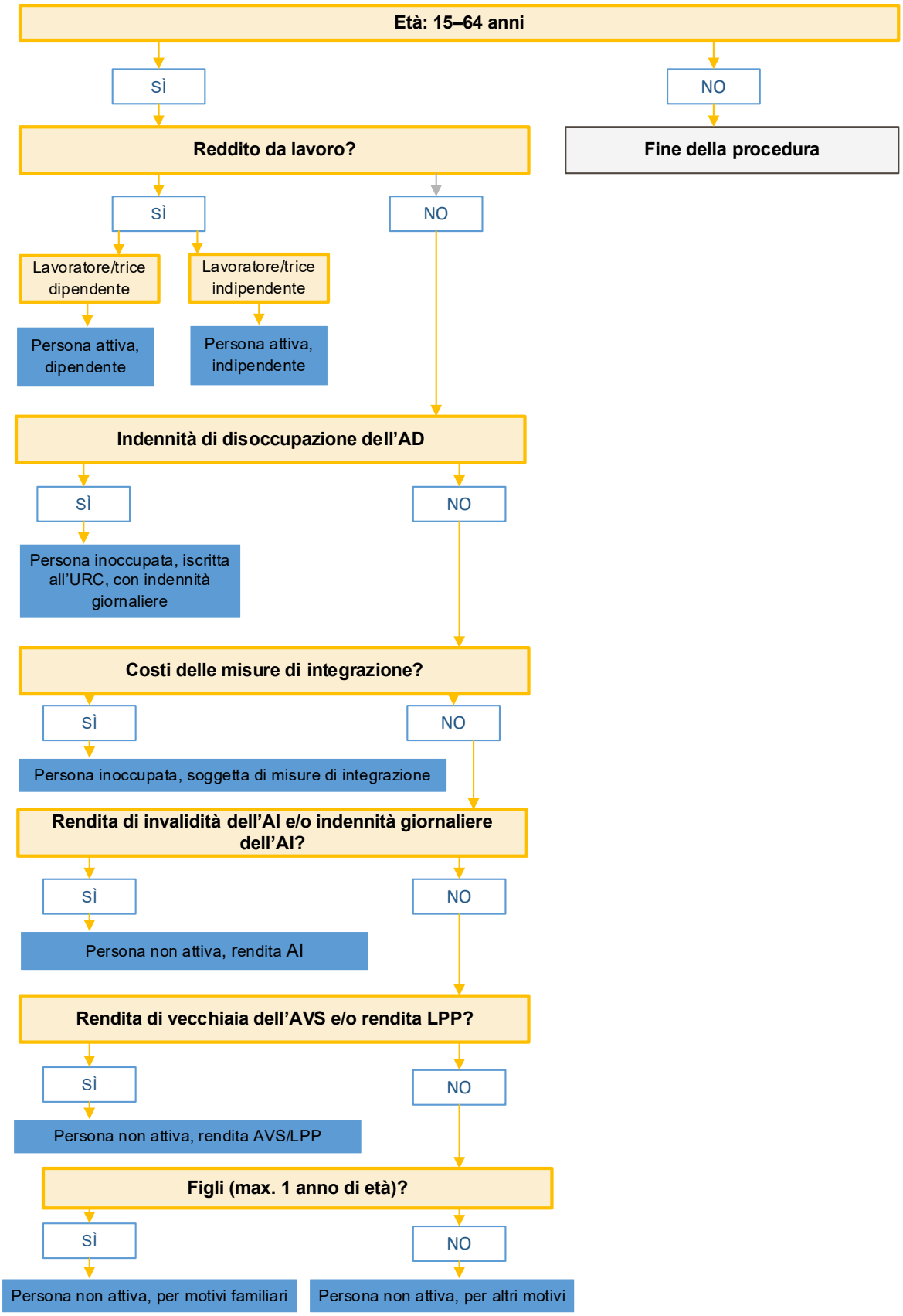

Indicazioni per i dati mensili relativi alla situazione occupazionale

Dovendo utilizzare dati provenienti dalla contabilità si applicano le seguenti limitazioni: le entrate contabilizzate vengono prese in considerazione nel mese di fatturazione, il che può comportare ritardi nell'inquadrare l'effettiva situazione della persona. Al momento di contabilizzare il reddito, la persona potrebbe infatti non lavorare più o, al contrario, aver iniziato a lavorare senza che sia stato contabilizzato alcun reddito. Inoltre, le pratiche contabili possono influenzare i risultati (contabilizzazione del reddito su due mesi, reddito ipotetico ecc.) Per consentire una determinazione mensile accurata della situazione occupazionale, sono necessarie contabilizzazioni mensili delle entrate pertinenti e dei costi delle misure d'integrazione. Le contabilizzazioni trimestrali comportano imprecisioni nella determinazione della situazione occupazionale.

Categorie supplementari per la nuova variabile annuale

La nomenclatura viene completata annualmente collegandola ad altre fonti di dati:

1 Persona non attiva, in formazione (statistica svizzera degli apprendisti);
2 Persona inoccupata, iscritta all'URC, senza indennità giornaliera (SECO).

4.6 Variabili finanziarie e contabilità clienti

Per le variabili finanziarie o le valutazioni delle entrate e delle uscite (veda Catalogo delle variabili - | Pubblicazione (admin.ch)), la statistica si basa sui dati della contabilità clienti (da non confondere con la contabilità finanziaria) dei fornitori di dati. I dati contabili contengono a loro volta le voci contabili e i-codici utilizzati dai fornitori dei dati. Queste voci sono registrate presso i fornitori di dati in sistemi di gestione dei casi nei piani dei conti.

I dati della contabilità clienti vengono forniti mensilmente all'UST insieme ai dati di base. Si tratta dei dati di prenotazione definitivi o dei dati di prenotazione che di solito non possono più essere modificati, in quanto un flusso di pagamento (pagamenti in uscita e in entrata) ha già avuto luogo. L'UST armonizza i dati contabili forniti per effettuare valutazioni sulle variabili finanziarie statistiche.

Piano dei conti della contabilità clienti

Per armonizzare le voci contabili relative alle variabili finanziarie statistiche si utilizza come base il piano dei conti della contabilità clienti dei fornitori di dati. L'UST attribuisce le voci contabili alle variabili finanziarie statistiche e le registra in una banca dati.

Le seguenti condizioni quadro svolgono un ruolo importante nel piano dei conti per garantire la comparabilità dei dati statistici.

1. Le voci contabili sono chiaramente identificabili grazie al codice contabile e alla denominazione. I numeri di codice e la denominazione vengono assegnati una sola volta. L'UST confida nel fatto che eventuali modifiche apportate al numero e alla denominazione gli vengano comunicate in modo proattivo.

2. Le voci contabili dei fornitori di dati corrispondono al grado di dettaglio minimo delle voci contabili definito dall'UST (veda Piano dei conti minimo - | Pubblicazione (admin.ch)).

Pratiche contabili e raccomandazioni

Una base importante per consentire la comparabilità delle analisi è che i fornitori di dati abbiano procedure contabili uniformi. Le indicazioni che seguono descrivono le caratteristiche più importanti delle pratiche contabili dal punto di vista di questo obiettivo. Per l'attuazione concreta, tuttavia, ad essere decisivi sono in ogni caso le prescrizioni legali vigenti per il fornitore di dati.

Il versamento delle prestazioni di aiuto sociale si fonda su basi legali e disposizioni di esecuzione cantonali o comunali. La Confederazione non ha alcuna competenza in questo settore. In relazione ai dati di contabilità della clientela, l'UST non può appellarsi a disposizioni vincolanti per i fornitori di dati, ancorate nella legge federale, e ancor meno imporle.

L'UST può solo formulare raccomandazioni o prerequisiti per un'analisi dei dati sull'aiuto sociale attendibile e raffrontabile. L'obiettivo è dimostrare ai fornitori di dati che il mancato rispetto di determinati prerequisiti influisce sull'interpretabilità delle analisi statistiche.

Ai fini della statistica, pertenere la contabilità clienti è opportuno tenere in considerazione i seguenti aspetti delle pratiche contabili:

1. Insieme alle indicazioni in merito alla prestazione o al codice di prestazione utilizzato con un fornitore di dati, i codici contabili sono univoci. L'UST raccomanda di mantenere codici contabili separati per ogni prestazione (v. anche cap. 2.4). L'UST assegna una prestazione a ciascun dossier in base al codice prestazione registrato.
2. Per la statistica dell'aiuto sociale l'UST presuppone che si applichi principio dell'espressione al lordo. Da un punto di vista statistico, ciò significa in particolare che le spese non vengono contabilizzate con le entrate o, al contrario, le entrate con le spese. Ad esempio, non è consentito dedurre un'entrata (p. es. un reddito da lavoro) dal forfait per il mantenimento e contabilizzare solo l'importo netto risultante come forfait per il mantenimento.
3. Per consentire all'UST di calcolare su basi chiare la fruizione di una prestazione sociale legata al bisogno, i relativi importi vengono assegnati in modo chiaro sia alle entrate sia alle uscite. Gli importi vanno trasmessi con il segno meno nel caso di una spesa e con il segno più nel caso di un'entrata.
4. Determinate entrate e uscite vengono contabilizzate a livello di persona.

Entrata/Uscita	**Obiettivo**
Reddito da lavoro netto, lavoratore/trice dipendente	Analisi a livello di persona Determinazione della situazione occupazionale da parte dell'UST
Reddito da lavoro netto, lavoratore/trice indipendente	
Indennità di disoccupazione dell'AD	
Rendita di vecchiaia dell'AVS	
Rendita di invalidità dell'AI	
Indennità giornaliere dell'AI	
Altre prestazioni dell'assicurazione sociale	
Rendita LPP	
Costi delle misure di integrazione	
Costi per il collocamento extrafamiliare di bambini e giovani	Identificazione e conteggio di persone collocate al di fuori della famiglia

Altre indicazioni:

Se vengono pagati riserve e anticipi, questi sono gestiti in conti provvisori con codici separati per riserve e anticipi. Se una riserva o un anticipo viene sciolto o rimborsato, la corrispondente voce di compensazione viene registrata in contropartita con lo stesso codice e non con un altro codice, come ad esempio quello per il forfait di mantenimento. Le riserve e gli anticipi non sono prestazioni di aiuto sociale e quindi non sono rilevanti per la statistica.

- Se sono superiori all'importo massimo dei costi effettivi della pigione stabilito come ammissibile per un dossier, tali costi devono prima essere contabilizzati interamente come spesa sotto i costi abitativi conteggiati; successivamente l'importo della pigione che eccede l'importo massimo va contabilizzato come detrazione alla medesima voce contabile. Questa procedura in due fasi può essere applicata se il servizio paga i costi della pigione direttamente al locatore e in un secondo tempo detrae l'importo dell'unità assistita eccedente quello massimo nell'estratto conto mensile successivo. In questo caso questa detrazione dovrebbe essere contabilizzata fra i costi d'abitazione conteggiati (come riduzione di spesa con importo positivo) e non decurtata ad esempio dal fabbisogno di base per la sussistenza. Se la pigione viene pagata al locatore direttamente dal cliente, spesso come spesa viene contabilizzato direttamente l'importo massimo della pigione consentito.
- Se i premi delle casse malati sono considerati una prestazione dell'aiuto sociale e vengono contabilizzati dal fornitore di dati, l'UST raccomanda di registrare sempre il premio lordo (cioè quello da cui non è stata ancora detratta la riduzione dei premi) e di contabilizzare a parte la riduzione.
  Se invece i premi delle casse malati vengono contabilizzati come premi netti, non è possibile fare alcuna dichiarazione n merito all'importo effettivo dei premi delle casse malati.

Persone in alloggi collettivi

Per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati ospitati in alloggi collettivi, le prestazioni di assistenza relative al fabbisogno di base (somme per piccole spese, articoli per l'igiene, denaro per gli indumenti ecc.) vanno contabilizzate in capo alle persone interessate come requisito minimo. Senza queste contabilizzazioni, l'UST non è in grado di identificare le persone interessate come beneficiarie di prestazioni. Le entrate (in particolare le entrate trasferite, cioè le entrate di una persona che non vengono versate direttamente alla persona ma all'autorità sociale) e i costi per le misure d'integrazione legate alla persona dovrebbero essere imputate alle persone.

Costi delle misure di integrazione

Le misure d'integrazione finanziate attraverso la somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) non rientrano tra le spese considerate ai fini della statistica. Queste misure andrebbero contabilizzate separatamente, per cui è necessario prevedere un codice contabile separato nel piano dei conti della contabilità clienti.

5 Monitoraggio della qualità

Come descritto al capitolo 4.2 Procedura di produzione dei dati, dalla rilevazione alla pubblicazione in relazione alla procedura di produzione dei dati, nell'ambito del monitoraggio della qualità ai fornitori di dati viene messa a disposizione una panoramica della qualità dei dati forniti. I fornitori di dati possono modificare i loro dati in vista di future forniture sulla base del monitoraggio della qualità. Questo monitoraggio include i seguenti aspetti.

Percentuale di valori non determinati

Per ogni indicatore, viene riportata la percentuale dei valori non determinati. Questi ultimi sono composti da codici non validi o inattivi, valori non validi, valori mancanti, dati incoerenti e valori estremi.

Sulla base di valori soglia predefiniti, i problemi di qualità riscontrati in una fornitura di dati vengono segnalati ai rispettivi fornitori. Ciò significa che il superamento nei valori non determinati di un certo valore soglia rispetto all'universo statistico di base (numero di dossier con beneficiari di prestazioni) viene segnalato al fornitore di dati per mezzo di un sistema di semafori.

Universo statistico di base di dossier e persone

Viene visualizzato l'universo statistico di base dei dossier e delle persone presi in considerazione dopo l'armonizzazione.

Entrate e uscite

Vengono visualizzate le entrate e le uscite in base alla regola dei 6 mesi. La regola dei 6 mesi significa che un dossier deve essere contato come chiuso esattamente sei mesi dopo che è stato effettuato l'ultimo versamento rilevante per la statistica. Per questo tipo di dossier è prevista la registrazione di indicazioni relative al motivo della cessazione, per cui si consiglia ai fornitori di dati di registrare un motivo nei dossier nei quali il motivo non è stato inserito.

Tracciabilità dei dossier presi in considerazione

Poiché l'UST armonizza i dossier presi in considerazione, al fornitore di dati viene indicato quali vengono accettati per la statistica e quali no, e perché.

6 Condizioni di lavoro e responsabilità dei fornitori di dati e dell'UST

Dalla descrizione dei processi di rilevazione dei dati emergono le seguenti condizioni di collaborazione e responsabilità dei fornitori di dati e dell'UST.

6.1 Condizioni di lavoro e responsabilità dei fornitori di dati

I fornitori di dati per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale hanno i seguenti obblighi e responsabilità:

- fornitura mensile dei dati aggiornati all'UST tra il 1° e il 25° giorno del mese successivo;
- responsabilità della seconda fornitura di una fornitura già trasmessa all'UST, perché l'UST la importa automaticamente sovrascrivendo precedenti forniture di dati dello stesso mese senza esaminarle.
- fornitura completa di dati, di dossier e persone, informazioni corrette e possibilmente complete sui dati di base e sulla trasmissione dei dati contabili registrati;
- il piano dei conti per la contabilità clienti soddisfa i requisiti minimi e il grado di dettaglio predefinito;
- fornitura completa del Comune politico responsabile esatto;
- possibile miglioramento della qualità dei dati sulla base del monitoraggio della qualità;
- informazione proattiva all'UST in caso di adeguamenti dei piani contabili e delle prestazioni erogate dai fornitori dei dati (L'UST non è in grado di identificare la riconversione e la ridenominazione di codici). Ciò riguarda in particolare gli adeguamenti seguenti:
    - riconversione di codici contabili o di prestazioni,
    - ridenominazione di codici contabili o di prestazioni,
    - creazione di nuovi codici contabili o di prestazioni,
    - cancellazione/disattivazione di codici contabili o di prestazioni.
- informazione proattiva all'UST in caso di modifiche nelle persone di contatto.

6.2 Condizioni di lavoro e responsabilità dell'UST

Nella produzione della statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, l'UST ha i seguenti obblighi e responsabilità:

- armonizzazione delle singole forniture di dati;
- svolgimento della procedura statistica di trattamento dei dati;
- messa a disposizione di un monitoraggio della qualità e di indicatori mensili attraverso una soluzione che protegga i dati;
- Messa a disposizione di nomenclature aggiornate e di informazioni in caso di modifiche dell'interfaccia coni fornitori di dati Incontri informativi, eventi/formazioni ecc.
- messa a disposizione di valutazioni mensili ai fornitori dei dati;
- pubblicazione dei risultati annuali.